

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA E MOTOCARROZZETTA

INDICE

CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA -----	2
art. 1 – Disciplina del servizio-----	2
Art. 2 - Definizione del servizio-----	2
Art. 3 - Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione -----	2
Art. 4 - Condizioni di esercizio-----	3
Art. 5 - Numero delle autorizzazioni-----	3
Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture-----	3
Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.-----	4
Art. 8 - Operatività del servizio -----	4
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE -----	4
Art. 9 - Requisiti -----	4
Art. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore-----	5
CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO-----	5
Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione -----	5
Art. 12 - Validità dell'autorizzazione-----	5
Art. 13 - Trasferibilità dell'autorizzazione -----	6
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO -----	6
Art. 14 - Caratteristiche delle autovetture-----	6
Art. 15 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.-----	6
Art. 16 - Acquisizione della corsa-----	6
Art. 17 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio -----	6
Art. 18 - Comportamento degli utenti -----	8
Art. 19 - Collaborazione alla guida -----	8
Art. 20 - Interruzione del trasporto-----	8
Art. 21 - Tariffe -----	8
Art. 22 - Contachilometri -----	9
Art. 23 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente. -----	9
Art. 24 - Responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio-----	9
Art. 25 - Reclami -----	9
CAPO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO-----	9
Art. 26 - Addetti alla vigilanza-----	9
Art. 27 - Idoneità dei mezzi al servizio-----	10
Art. 28 - Sanzioni-----	10
Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione -----	11
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione-----	11
Art. 31 - Effetti conseguenti la sospensione o la revoca dell'autorizzazione -----	12
Art. 32 - Irrogazione della sanzioni -----	12
Art. 33 - Abrogazione delle norme precedenti-----	12

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

art. 1 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura e motocarozzetta per il trasporto di viaggiatori su strada, è disciplinato dalla L. 15 gennaio 1992, n°21 <<legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea>>, dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995 n°131 <<Criteri a cui i comuni debbono attenersi nella redazione dei servizi pubblici non di linea di cui alla L. n°21 del 15/1/1992.....>> , dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 ("Codice della Strada") e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e dalle disposizioni del presente Regolamento comunale.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Per servizio di noleggio da rimessa autovettura con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada s'intende l'attività di qualsiasi impresa che esegua il trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico.

2. Il trasporto di viaggiatori può essere effettuato esclusivamente mediante veicoli che siano atti a trasportare non più di 9 (nove) persone compreso il conducente (autovetture) ex art. 54 comma 1 lett. (a) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285.

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento non consente di esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti: le tariffe praticate devono essere direttamente concordate tra l'utenza e il vettore.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21 art. 7 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'Albo delle Imprese Artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati, che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente, indicate alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/92;

4. Nei casi, di cui al comma 3 punti b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alle cooperative o al consorzio e rientrare in possesso con effetto immediato della titolarità dell'autorizzazione in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi .

In caso di recesso dalle cooperative o dal consorzio invece l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, così come previsto dall'art. 7 comma 3 della Legge 15.01.1992 n. 21.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio Taxi.

2. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sia tramite autovetture, motocarrozze, etc., che tramite autobus.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge 21/92.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) della legge 15.01.1992 n. 21 il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della vigente normativa e dei criteri direttivi della Regione Toscana, approvati con la Deliberazione Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa di dimensioni cm. 22 x 11 con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del Comune di Roccastrada.

Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile, recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Roccastrada

2. Una copia del presente Regolamento Comunale dovrà essere custodita presso la rimessa e presso la sede della società - ove distinte - esibendolo a chiunque ne abbia interesse.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Funzionario Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio, i mezzi in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 7 della L.R. 28.02.1984 n. 14.

2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l'altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune di Roccastrada a condizioni di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9 - Requisiti

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità morale;

- idoneità professionale;

2. Non soddisfa il requisiti della idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

Nei casi, di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67.

Art. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Durante il servizio il titolare deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo di cui al comma precedente.



CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal funzionario del settore assetto e uso del territorio entro 60 giorni dalla presentazione della domanda - redatta sul facsimile accluso al presente regolamento e completa degli allegati in essa richiamati - a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di autorimessa nel territorio comunale.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività di tassista.

Art. 12 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga mantenuto il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggiatore da rimessa con conducente di autovettura.

2. L'autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento senza preavviso in tutti i casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Art. 13 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio a soggetti che hanno titolo ad ottenere una nuova autorizzazione di noleggiatore da rimessa con conducente di autovettura.

2. La volturazione di un titolo acquisito per atto privato deve essere richiesta entro 120 giorni dal momento in cui si è concretizzato il passaggio di proprietà dell'autorizzazione, pena la sua revoca. Il predetto periodo è elevato a 180 giorni nel caso di soggetto sprovvisto di idoneità professionale.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 14 - Caratteristiche delle autovetture

1. il servizio è esercitato con autovetture, aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92.

2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, etc.).

Art. 15 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio o di volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al competente Ufficio Comunale entro il termine perentorio di cinque giorni.

Art. 16 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale e presso la sede della ditta.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 17 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali, stabilita dall'Amministrazione Comunale;

e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;

f) prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore ;

g) curare la qualità dei servizi in tutti i particolari;

h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;

i) effettuare per recarsi al luogo indicato dal cliente il percorso più vantaggioso per il cliente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;

l) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo.

- l'apposito contrassegno, rilasciato dal Comune;

- gli estremi dell'autorizzazione;

- il numero telefonico dell'Ufficio Comunale competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;

- copia dell'atto, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;

m) custodire presso la rimessa - e presso la sede della ditta, se distinte - copia del presente Regolamento comunale, relativo al servizio, da esibire a chiunque ne abbia interesse;

n) consegnare al Comando POLIZIA MUNICIPALE entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;

o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui al precedente art. 7.

b) portare animali propri in vettura;

- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata con il cliente;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 18 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 19 - Collaborazione alla guida

11 titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo, di cui all'art. 11.

Art. 20 - Interruzione del trasporto

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti in alcun modo possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo senza pagare alcun importo.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 21 - Tariffe

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti interessate.
- 2. Il funzionario responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio approva i tariffari prodotti dai soggetti autorizzati, qualora redatti nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali per l'individuazione della tariffa chilometrica minima e massima applicabile per l'esercizio del servizio di noleggio.

3. E' facoltà della Giunta Municipale individuare la tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio, così come stabilito dal comma 4 dell'art.13 della L.21/1992.

Art. 22 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 23 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. Il Funzionario responsabile autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 24 - Responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Sindaco per il tramite del Comando di Polizia Municipale.
2. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 26 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia, di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 27 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. I veicoli di servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica. Tale norma si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 28 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla Legge n. 21 del 15.01.1992 e dalla Legge Regione Toscana n. 67 del 06.09.1993, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite :

a) con sanzione amministrativa pecuniaria e secondo il procedimento sanzionatorio stabilito dal Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni ai regolamenti comunali;

b) con sanzioni amministrative e di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4, comma 3, per la mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;

b) violazione dell'art. 6, comma 1, relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi, di cui all'art. 7, per esercizio non autorizzato di un servizio integrativo dei servizi di linea;

d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni, che non riconoscono le condizioni di reciprocità, di cui all'art. 8;

e) violazione dell'art. 11, comma 2, per la mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione al ruolo;

f) violazione dell'art. 16, comma 1, relativo al mancato rispetto, che prevede la vidimazione annuale dell'autorizzazione;

g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine, di cui all'art. 19, comma 2;

h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa, come previsto dall'art. 20;

i) violazione degli obblighi sul comportamento in servizio da parte del noleggiatore specificatamente previsti dall'art. 21, comma 1;

l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 26 comma 2;

m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici Comunali, a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.21, comma 1 lett. l;

3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo, prevista dall'art. 6 della Legge 21/1992 e dall'art. 3 della legge Regione Toscana n. 67/1993, è punito ai sensi dell'art. 12 della Legge R.T. medesima con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000.

Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione

1. La sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio è applicata con provvedimento del Funzionario del Settore Assetto e Uso del Territorio - sentito il Comando di P.M. - per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, così come previsto dall'art. 4 comma 4 e dall'art. 23;

d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previsto dall'art. 21 comma 1 lett. c;

e) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33, comma 2;

f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Funzionario del Settore Assetto e Uso del Territorio dispone circa il periodo di sospensione dell'autorizzazione da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio è revocata dal Funzionario del Settore Assetto e Uso del Territorio, sentito il Comando di Polizia Municipale, nei seguenti casi:

a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della Legge 67/1993 nonché gli

altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa e dal presente Regolamento;

b) accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;

c) interruzione ingiustificata del servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con licenze per il servizio di Taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

e) svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15, comma 4;

g) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 17;

h) per motivi di pubblico interesse.

i) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15.

2. Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo al Sindaco.

3. La revoca è comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Effetti conseguenti la sospensione o la revoca dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 32 - Irrogazione della sanzioni

1. Le sanzioni, di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 21.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 33 - Abrogazione delle norme precedenti

1. Tutte le precedenti norme regolamentari in materia di servizio di noleggio con conducente con autovettura sono abrogate.

2. Il presente Regolamento viene trasmesso all'Amministrazione Provinciale per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza.